



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 51

Generi esportati all'estero

Sui generi soggetti ad imposte di consumo ed esportati all'estero e' restituita l'imposta pagata, sotto la osservanza delle norme da stabilirsi nel regolamento.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-51-generi-esportati-all-estero/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it